



REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE

in composizione monocratica, nella persona del giudice Antonio Costanzo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

definitiva nella causa civile n. 4202/18 R.G. promossa

Oggetto: prestazione d'opera intellettuale

da

Amalia

(avv.

- ATTRICE

contro

FINANCE GROUP s.r.l.

con sede

legale a Roma;

- CONVENUTA CONTUMACE

* * *

Oggetto del processo: prestazione d'opera intellettuale.

* * *

CONCLUSIONI

Per l'**attrice**:

<<Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis e premessa ogni più opportuna declaratoria di legge e del caso,

- confermare nel merito il sequestro conservativo autorizzato dal Tribunale di Bologna con ordinanza dell'8.1.2018, depositata e comunicata il 9.1.2018;

- dichiarare e confermare l'esistenza del credito dell'Avv. Amalia nei confronti della Finance Group s.r.l., in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore Torri Salvatore, e condannare la stessa convenuta al pagamento del complessivo importo di euro 69.350,89 oltre interessi e spese della procedura di ingiunzione liquidate in euro 1.375,00 per onorari più euro 406,50 per spese oltre accessori dovuti per legge e successive occorrenze, come accertato con Decreto Ingiuntivo del Tribunale di Bologna n. 6797/2017 depositato il 9.11.2017.

Il tutto con vittoria di spese, onorari e diritti, oltre accessori di legge comprese le spese generali, del presente giudizio di merito e della fase cautelare.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del T.U. n. 115/2002 così come modificato dalla legge 183/2011, si dichiara che il valore della domanda proposta è di euro 72.000,00 con un contributo unificato di euro 379,50 che verrà versato unitamente alla marca da euro 27,00.

Si allegano:

1. Ricorso per sequestro conservativo del 7.12.2017;
 2. Istanza di opinamento di parcella depositata il 12.7.2017, con pedissequo parere di conformità e opinamento dell'Ordine degli Avvocati di Bologna in data 27.10.2017;

3. Ricorso per ingiunzione e relativo Decreto Ingiuntivo Telematico n. 6797/2017 del Tribunale Civile di Bologna depositato il 9.11.2017 (R.G. 16999/2017) con formula esecutiva dell'8.3.2018;

4. Ordinanza di accoglimento del sequestro conservativo emessa dal Tribunale di Bologna l'8.1.2018;

5. Comunicazione a mezzo pec del 9.1.2018 di avvenuto deposito



dell'ordinanza del Tribunale di Bologna;

6. *Visura CCIAA di Roma di*
30.10.2017>>.

Finance Group s.r.l. del

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.

La causa è stata promossa dall'avv. Amalia con citazione notificata il 9 marzo 2018 a Finance Group s.r.l., con sede legale a Roma, a mezzo PEC.

L'atto introduttivo è denominato <<ATTO DI CITAZIONE per introduzione del giudizio di merito su sequestro conservativo ex artt. 669 octies e ss. c.p.c.>>.

2.

Nonostante la rituale notifica la convenuta non si è costituita ed è stata dichiarata contumace alla prima udienza 14 giugno 2018.

3.

L'attrice ha promosso il presente giudizio dopo aver chiesto ed ottenuto un sequestro conservativo a garanzia di un credito per prestazioni professionali rese nell'interesse della convenuta.

Come si legge nell'atto di citazione <<Con ricorso depositato il 7.12.2017 (doc. 1), il sottoscritto avv. Amalia ha richiesto sequestro conservativo a tutela del proprio credito per prestazioni professionali, svolte nei confronti di Finance Group S.r.l. (già s.r.l.), in relazione al giudizio svoltosi davanti al Tribunale di Roma (R.G. n. 66216/2013) definito con sentenza n. 24381/2014 e al successivo giudizio di appello (R.G. n. 382/2015) definito in via transattiva. La parcella relativa a tali prestazioni è stata ritenuta congrua e opinata in conformità in data 27.10.2017 (delibera n. 137/2017) dall'Ordine degli Avvocati di Bologna per l'importo di euro 47.316,00 oltre rimborso spese e accessori di legge (doc. 2). Sulla base di tale opinamento, in data 6.11.2017 il Tribunale Civile di Bologna ha emesso Decreto Ingiuntivo Telematico n. 6797/2017 depositato il 9.11.2017 con cui ha ingiunto a Finance Group s.r.l. di pagare all'Avv. il complessivo importo di euro 69.350,89 oltre interessi e spese della procedura di ingiunzione liquidate in euro 1.375,00 per onorari più euro 406,50 per spese oltre accessori dovuti per legge e successive occorrenze (doc. 3)>>.

4.

La successione dei fatti desumibili dagli atti è la seguente:

- il 31 ottobre 2017 l'avv. chiede al Tribunale di Bologna il decreto ingiuntivo contro Finance Group s.r.l.;

- l'avv. apprende dell'esistenza di un credito di Finance Group s.r.l. già sottoposto a pignoramento da un altro professionista;

- in attesa dell'emissione del decreto ingiuntivo, avvalendosi dell'opinamento della propria nota da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, il 3 novembre 2017 l'avv. interviene in un'esecuzione mobiliare promossa da altro soggetto davanti al tribunale di Roma con pignoramento presso terzi contro Finance Group s.r.l.:

- all'udienza 6 novembre 2017 fissata per l'assegnazione della somma l'avv.

chiede di partecipare all'assegnazione delle somme pignorate fino a concorrenza del proprio credito pari a euro 69.530,89 ma con ordinanza 7 novembre 2017 il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Roma non ammette l'interveniente a partecipare alla distribuzione delle somme pignorate né dispone l'accantonamento ex art. 499 c.p.c. (come si legge nel ricorso per sequestro conservativo presentato il 7 dicembre 2017 <<Con la medesima ordinanza il



Giudice dell'Esecuzione ha assegnato al creditore procedente, avv. , l'importo di Euro 45.467,32 oltre accessori, ordinando al terzo pignorato, Poste Italiane, di procedere al relativo pagamento con conseguente liberazione dei residui importi oggetto di pignoramento e liberazione del terzo anche nei confronti del debitore esecutato>>);

- il decreto ingiuntivo per la somma capitale 69.350,89 pronunciato dal giudice il 6 novembre 2017 senza la clausola ex art. 642 c.p.c., viene depositato dalla cancelleria in telematico il 9 novembre 2017;

- l'avv. provvede alla notifica del decreto alla società ingiunta (la notifica avviene a mezzo PEC il 14 novembre 2017);

- temendo di perdere la garanzia del proprio credito ed in pendenza del termine per l'opposizione al decreto ingiuntivo (allo spirare del quale l'omessa opposizione determinerà l'esecutività e definitività del decreto ex art. 647 c.p.c.), l'avv. con ricorso 7 dicembre 2017 chiede al Tribunale di Bologna l'autorizzazione al sequestro conservativo contro Finance Group s.r.l.;

- nella contumacia della convenuta, con ordinanza 8-9 gennaio 2018 il Tribunale di Bologna <<Visto l'art. 671 c.p.c.; AUTORIZZA l'avv. Amalia al sequestro di beni mobili o immobili di Finance Group S.r.l. o delle somme o cose ad essa dovute fino alla concorrenza di Euro 20.000,00. Assegna il termine di legge per l'inizio della causa di merito. Spese al merito>>;

- il decreto ingiuntivo non viene opposto ed è dichiarato esecutivo ex art. 647 c.p.c. con decreto 15-19 gennaio 2018;

- con citazione passata per la notifica l'8 febbraio 2018 l'avv. promuove davanti al Tribunale di Roma l'esecuzione del sequestro conservativo presso terzi;

- l'8 marzo 2018 sul decreto esecutivo viene apposta la formula esecutiva;

- il 9 marzo 2018 viene instaurato il presente procedimento di cognizione.

5.

L'attrice, per non incorrere nell'inefficacia del provvedimento cautelare e nel rispetto del termine stabilito dall'art. 669, octies, 2° co., c.p.c., ha dunque inteso attivare il giudizio di merito a cognizione piena sulla sussistenza del proprio credito ed in vista della tutela di condanna, secondo la previsione generale di cui all'art. 669 novies, c.p.c..

La peculiarità del caso di specie (non identico a quello esaminato in sede cautelare dal Trib. Prato, ord. 4 gennaio 2012, in <http://www.altalex.com/documents/massimario/2012/03/23/procedimento-monitorio-decreto-ingiuntivo-sequestro-conservativo-periculum>) sta nel fatto che per quel credito – a quanto si afferma in citazione e si documenta con le allegare produzioni e le altre versate in atti in vista dell'udienza 14 giugno 2018 – era già stato chiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo (pronunciato il 6 novembre 2017 e depositato il 9 novembre 2017 con n. 6797) che però non era ancora divenuto titolo esecutivo nel momento in cui l'avv. con ricorso 7 dicembre 2017 ha chiesto la tutela cautelare, poi accordata con ordinanza 8 – 9 gennaio 2018 del Tribunale di Bologna (l'esecuzione del sequestro, nelle forme del pignoramento presso terzi, si svolge davanti al Tribunale di Roma: il 9 ottobre 2018 è fissata l'udienza per la dichiarazione del terzo).

L'attrice dunque non era ancora munita di un titolo esecutivo necessario ad eseguire un pignoramento e nel timore di perdere la garanzia del credito, in pendenza del termine per l'opposizione a decreto ingiuntivo, ha chiesto la tutela cautelare conservativa, avendovi interesse: vano infatti si era rivelato il suo intervento in una precedente espropriazione presso terzi, ormai conclusa, davanti al Tribunale di Roma (cfr., a contrario, Trib. Taranto, ord. 27 luglio 2011, in



<http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/6510.pdf>, per l'ipotesi di sequestro conservativo chiesto da chi già dispone di un titolo esecutivo).

Nel frattempo però il decreto ingiuntivo, notificato e non opposto nel termine, è divenuto titolo esecutivo irrevocabile: v. la formula esecutiva apposta l'8 marzo 2018 sulla base del decreto 15-19 gennaio 2018 emesso *ex art.* 647 c.p.c.

Per tale motivo, non vi è luogo in questo processo a pronunciare una sentenza di condanna sul merito della pretesa creditoria: l'avv. già dispone di un titolo esecutivo giudiziale, addirittura irrevocabile e con efficacia di giudicato (cfr., da ultimo, Cass., sez. III, 28 novembre 2017, n. 28318).

Diversamente si avrebbe, senza ragione, una inammissibile duplicazione di titoli esecutivi.

Né vi è ragione di confermare il sequestro conservativo (provvedimento che il giudice della causa di merito non emette neppure quando accerta il diritto di credito e pronuncia la conseguente condanna). Non vi è più il giudizio di convalida del sequestro. Il provvedimento cautelare è già stato emesso con ordinanza (intesa come cautela *ante causam*: lo si desume dal dispositivo, che fa rinvio alla causa di merito, e dalla motivazione, laddove <<*Si osserva che, ai sensi dell'art. 669 quater c.p.c., attualmente non risulta pendente alcuna causa di opposizione al decreto ingiuntivo, il quale quindi verosimilmente verrà dichiarato esecutivo dal giudice che lo ha emesso, ma che sussiste la competenza della scrivente, adita in via cautelare, benché al solo limitato fine di impedire la distrazione della residua somma pignorata ad opera del debitore esecutato, una volta che questa gli venisse restituita*>>), non è stato reclamato e non necessita di alcuna conferma né può essere riesaminato in questa sede quanto alla sua fondatezza (v. *a contrario* l'art. 669 *decies*, 1° co., c.p.c.; conf. Cass., sez. I, 18 giugno 2014, n. 13903). Contumace nel presente processo la convenuta, non vi è alcuna contestazione sull'efficacia del sequestro.

Non resta dunque che dare atto di tale circostanza, ossia che il decreto ingiuntivo è divenuto esecutivo *ex art.* 647 c.p.c. e non è più suscettibile di opposizione e che sull'esistenza del diritto di credito a cautela del quale era stato emesso il sequestro si è ormai formato il giudicato (il che esclude la sopravvenuta inefficacia del provvedimento cautelare: v., *a contrario*, l'art. 669 *novies*, 3° co., c.p.c.), e provvedere sulle spese del procedimento cautelare (statuizione questa demandata dal giudice del procedimento di sequestro al giudice del procedimento a cognizione piena).

6.

Non è questa la sede per verificare se e come si realizzi, nel particolarissimo caso di specie (la condanna risulta dal decreto ingiuntivo ormai divenuto irrevocabile; con la presente sentenza si dà atto dell'assolvimento dell'onere di cui all'art. 669 *novies* c.p.c. e dell'intervenuta formazione del giudicato sul credito e sul rapporto - Cass., sez. III, 28 novembre 2017, n. 28318 - o quanto meno della preclusione *pro iudicato* sul credito dell'avv. la conversione del sequestro conservativo in pignoramento (v. la disposizioni generali di cui agli artt. 686 c.p.c., e 56, disp. att. c.p.c.; cfr. Trib. Roma, decr. 31 gennaio 2006, *DG*, 2006, II, 41; Cass., sez. III, 28 giugno 2012, n. 10871, annotata criticamente in *Giur. it.*, 2013, 2, 409).

7.

Le spese del procedimento seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.



Il Tribunale di Bologna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, nella **contumacia** della convenuta, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:

- **dichiara** che il credito a cautela del quale era stato autorizzato il sequestro conservativo con ordinanza 8 – 9 gennaio 2018 è oggetto di accertamento coperto da giudicato per effetto della mancata opposizione avverso il decreto ingiuntivo Trib. Bologna 6-9 novembre 2017 n. 6797, emesso per la somma capitale di euro 69.350,89 e dichiarato esecutivo *ex art.* 647 c.p.c. con decreto 15 – 19 gennaio 2018;

- **condanna** la convenuta al pagamento in favore dell'attrice delle spese processuali del procedimento cautelare definito con ordinanza 8 – 9 gennaio 2018, spese che liquida in euro 406,50 per spese ed euro 2.190,00 per compenso, oltre rimborso forfettario 15%, CPA e IVA come per legge;

- **condanna** la convenuta al pagamento in favore dell'attrice delle spese processuali del presente giudizio che liquida in euro 406,50 per spese ed euro 2.190,00 per compenso, oltre rimborso forfettario 15%, CPA e IVA come per legge.

Bologna, 15 giugno 2018

Il giudice
Antonio Costanzo

